



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE  
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo integrato delle  
acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
Autorizzazioni Ambientali  
c.a. del Dirigente dello Staff tecnico  
amministrativo Valutazioni Ambientali  
Avv. Simona Brancaccio  
staff.501792@pec.regione.campania.it

e p.c. Al Capo Ufficio Legislativo  
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

**OGGETTO: ISTANZA in merito ai criteri per l'applicazione della tipologia 7d) di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 alle acque minerali e termali**

Con nota prot. n. 0088021/MATTM del 10/08/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art art 3-septies del D.Lgs 152/2006, in merito all'applicazione della tipologia 7d) di cui all'Allegato IV - parte seconda del Dlgs 152/2006, così come modificato dal DL 77/2021, convertito in legge 108/2021.

In particolare, l'interpellante ha richiesto alla scrivente Direzione Generale di chiarire se la previsione normativa di cui all'allegato IV, punto 7d) Allegato IV – parte II - Dlgs 152/2006 - risulti applicabile anche alle acque sotterranee minerali e termali oppure se, in assenza, nella stessa norma, di uno specifico riferimento, per tali acque, occorra far riferimento alla tipologia di cui alla lettera b) Allegato III- parte II - D.lgs 152/2006.

Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, è utile, in via preliminare, rilevare quanto segue:

- la lettera b) – Allegato III – parte II - D.lgs 152/2006 così recita *“utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 1000 litri al secondo”*.
- Il punto 7d) – Allegato IV – parte II – D.lgs 152/2006 si riferisce invece alle seguenti tipologie di acque: *“derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”*.

Dal tenore letterale della norma di cui alla lettera b – Allegato III – parte II - Dlgs 152/2006, si evince che nel novero dei progetti da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di

ID Utente: 13926  
ID Documento: CreSS\_05-13926\_2021-0087  
Data stesura: 11/11/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 11/11/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.  
Ufficio: CreSS  
Data: 11/11/2021

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06 5722 8101 - 8104 - 8158 - e-mail: CRESS-UDG@mite.gov.it

PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 11/11/2021 alle ore 16:04

Bolzano, risultano ricompresi interventi e opere afferenti alle acque sotterranee minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.

Il punto 7d) Allegato IV – parte II – Dlgs 152/2006, invece, non ricomprende nel novero dei progetti e/o interventi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, anche i progetti relativi ad acque sotterranee minerali e termali

Appare opportuno evidenziare che la previsione normativa di cui alla lettera 7d) – Allegato IV – parte II - Dlgs 152/2006 si appalesa chiara e circostanziata nella sua formulazione testuale, atteso che il legislatore non ha inteso includere nell'alveo dei progetti indicati nella suddetta disposizione normativa, da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, anche interventi ed opere afferenti ad acque sotterranee minerali e termali.

Per completezza di riscontro, è utile in questa sede richiamare un principio fondamentale del nostro Ordinamento giuridico riguardo alla interpretazione delle leggi “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”.

E dunque, qualora, in un disposto normativo, non sia stata prevista una determinata fattispecie oppure analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare e che pertanto non si debba procedere ad interpretazioni estensive.

Ciò premesso, questa Direzione Generale ritiene allo stato di escludere l'applicazione della norma di cui alla lettera 7d – Allegato IV – parte II – D.lgs 152/2006 - anche ad interventi relativi alle acque sotterranee minerali e termali, tenuto conto della mancanza di uno specifico riferimento a riguardo nella formulazione della disposizione *de qua* e della volontà del legislatore.

**Il Direttore Generale**

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)